

TI_GERICHTE 17.2016.124 vom 22. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.124

FR: TI_GERICHTE 17.2016.124 du 22 décembre 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2016.124 del 22 dicembre 2016

Erwägungen

E. 1

avrebbe invece dovuto frenare e diminuire la velocità in maniera sensibile, oltre che tenersi pronto a reagire ulteriormente in caso di necessità. Dalle immagini agli atti si può ben vedere come l'auto che lo seguiva era ad una distanza tale da consentirgli di rallentare e, addirittura, di fermarsi.

Bastava poco per passare dai 100 km/h ai 79.73 km/h che, secondo l'ing. _____, avrebbero consentito di evitare l'incidente. Se poi si considera che il tempo di reazione poteva essere ridotto, non potendosi più parlare di pericolo imprevisto, la velocità per scongiurare l'investimento era certamente un po' più elevata di quella indicata nel referto.

Questo è un inequivocabile prova che egli si è accorto solo all'ultimo della presenza sull'asfalto della vittima, non 55 metri prima come sostiene il perito essergli stato possibile.

D'altronde, lo stesso AP 1 ha precisato che in un primo tempo la sua attenzione si concentrava su questo veicolo proprio per il fatto che aveva il lampeggianti accesi (MP 11 novembre 2010, AI 23, pag. 2).

Una brusca frenata era, come accennato più sopra, senz'altro fattibile, tenuto conto del fatto che l'auto che lo seguiva, quella di _____, era a debita distanza ed aveva la corsia alla sua destra libera, come attestato dalle immagini e dalle riprese in atti (ad esempio doc. PP 10, immagini 12, 13, 26, 28).

Questa conclusione non può essere condivisa. In primo luogo, i video in atti attestano che il traffico non era così intenso e che i veicoli che si trovavano nella galleria in quei frangenti circolavano a distanza corretta uno dall'altro, per cui un'immissione tra due di loro sarebbe stata possibile. Soprattutto se AP 1 avesse prestato maggiore attenzione ed avesse rallentato per tempo.

Ma anche volendo seguire la situazione di fatto attestata dall'ing. _____, non si potrebbe risolvere altrimenti. In effetti, a ben leggere le sue parole e a ben guardare le sue ricostruzioni grafiche, sino ad un secondo prima dell'investimento egli poteva benissimo spostarsi a destra, evidentemente effettuando una manovra d'emergenza comportante una frenata ed una sterzata. L'immagine n. 29 del referto è a tal proposito eloquente: la possibilità di spostarsi a destra per tempo c'era ed era collegata a rischi molto limitati.

Omicidio colposo

Il Tribunale federale, sempre severo in tema di prevedibilità di un ostacolo, ha già da tempo chiarito che il principio del dovere di circolare ad una velocità che consenta di fermarsi entro lo spazio visivo vale anche per il traffico autostradale (DTF 93 IV 115 consid. 2). In

quella decisione un automobilista che viaggiava con le luci di posizione si era ritrovato improvvisamente una sedia sulla propria corsia e, tentando di evitarla, aveva sbandato causando un incidente. Secondo i giudici di Losanna, il rischio di trovare degli oggetti, non illuminati, su una corsia autostradale non è così inconsueto da poter non essere considerato. In particolare, soprattutto dopo un incidente, capita sovente che vi siano dei veicoli fermi in mezzo alla carreggiata, anche con i fari spenti nei confronti dei quali sussiste un forte pericolo di collisione. Per il Tribunale federale sarebbe irresponsabile mettere in secondo piano l'obbligo di guidare a vista a favore della volontà di raggiungere velocità elevate. La sicurezza del traffico e la protezione della vita umana prevale indubbiamente sull'intento di guadagnare tempo (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc; DTF 93 IV 115 consid. 2).

Questa posizione è stata ribadita a più riprese. Ad esempio nella sentenza STF 6B_673/2011 del 20 dicembre 2011, che ha trattato un caso nel quale un automobilista, circolante di notte ad una velocità di 110 km/h sull'autostrada A6, è andato a cozzare contro uno scaffale metallico che era caduto in precedenza da un camion.

Circolando al buio, un conducente deve avere una velocità che gli consenta di arrestarsi entro lo spazio illuminato dai fari di posizione (DTF 100 IV 279).

Il Tribunale federale ha respinto le critiche per le quali questa giurisprudenza non tiene conto delle reali condizioni del traffico sulle autostrade, per cui non sarebbe praticabile, precisando che simili obiezioni non si conciliano con il chiaro testo della legge, che mira a proteggere la sicurezza del traffico e la vita umana (DTF 126 IV 91 consid. 4.a.cc).

Presupposti oggettivi del reato

In effetti, egli non ha reagito correttamente, omettendo di prestare la dovuta cautela e di adottare una velocità adeguata alle circostanze ed alla visibilità, che la morfologia della galleria (curva a destra) e il traffico gli offrivano.

Al momento dell'avvistamento del veicolo che aveva azionato gli avvisatori luminosi, e che, quindi, segnalava una situazione di pericolo, egli avrebbe inoltre dovuto reagire immediatamente, rallentando in modo tale da garantirsi la possibilità di effettuare un arresto tempestivo o un cambiamento di corsia, rivolgendo la propria attenzione specialmente a ciò che si trovava davanti a lui e tenendosi pronto ad una frenata d'emergenza.

Per contro, egli ha continuato il sorpasso, mantenendo la sua velocità di crociera di 100 km/h, senza modificare alcunché.

In questo modo, volendo seguire la tesi del perito di parte che ha sostenuto che il corpo era visibile solo a partire da 55 metri di distanza, AP 1 si è trovato a circolare ad una velocità decisamente eccessiva perché non gli garantiva la possibilità di arrestarsi entro lo spazio visivo, ritenuto che lo spazio totale di reazione era di 78.77 metri. La velocità massima, adeguata, in questa situazione, sempre secondo l'ing. _____, avrebbe dovuto essere di 79.73 km/h. Facilmente raggiungibile se, come visto, egli, al momento di affrontare la curva, ma al più tardi quando ha visto i segnali luminosi del veicolo davanti a lui, avesse messo il piede sul freno e rallentato. Questa operazione, tra l'altro, gli avrebbe consentito di reagire istantaneamente quando, poi, ha visto il corpo della vittima sul selciato.

Come se non bastasse, per sua stessa ammissione, almeno indiretta, l'imputato non ha prestato la dovuta attenzione a ciò che stava sulla sua corsia di marcia, ma si è verosimilmente fatto distrarre da altro (a sua detta dai lampeggianti). D'altronde, e qui non si può seguire la perizia, la vittima era, come detto in precedenza ai consid. n. 26-28, per lui

visibile già ad una distanza utile pur circolando a 100 km/h.

Come spiegato, la prova che l'appellante non fosse concentrato su quanto stava avvenendo davanti a lui sino all'investimento è data dal fatto che egli - a differenza di tutti gli altri conducenti sentiti nel corso dell'istruttoria - non si è accorto che quello travolto era un essere umano e non un sacco: se da una certa distanza è ben possibile che non si potesse capire cosa fosse l'oggetto sull'asfalto, con il progressivo avvicinamento una confusione non trova più giustificazione.

Ulteriore dimostrazione che AP 1 non era attento ed ha visto solo all'ultimo momento la vittima (o, dal suo punto di vista, quel che per lui era un oggetto), laddove essa era avvistabile già molto prima, è il fatto che egli non ha effettuato alcuna frenata degna di tale nome (come invece ha fatto, con successo, chi lo seguiva a velocità addirittura superiore alla sua) e che nemmeno ha sterzato sulla corsia di destra, se non dopo aver investito DO 1.

In questo modo l'appellante ha infranto i doveri impostigli dalle norme sulla circolazione stradale e quindi i suoi doveri di diligenza.

Nesso di causalità

Inoltre, dopo nuovo studio degli atti, il prof. _____ ha sostenuto che in termini di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato l'impatto del capo contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI 53).

È dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste un nesso di causalità naturale e diretto.

Invero, uno dei testi, _____, transitato da parte al corpo di DO 1 prima dell'imputato, ha dichiarato d'aver notato una pozza di sangue all'altezza della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione di materia cerebrale ritrovata sull'asfalto più lontana dal corpo, si trova in prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima dell'incidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue.

La dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici.

Inoltre, anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sull'asfalto con una pozza di sangue all'altezza della testa, la causa della morte non potrebbe venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti, il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dall'investimento: lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un grosso peso come quello di un'automobile (quello della Mercedes SLK è largamente superiore alla tonnellata), sopra all'uomo disteso incosciente sulla strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dell'urto contro la parete e poi con il suolo.

La perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dell'appellante, secondo le quali egli giaceva immobile.

A questo proposito, l'argomentazione della difesa, che ha visto nell'affermazione di _____ La mia prima impressione è stata quella che era deceduto perché non si muoveva (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio di decesso prima dell'investimento, non può essere assecondata, considerate le altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive, prive di valenza probatoria.

Allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per l'imputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei frangenti. Si tratta di un'opzione del tutto ragionevole e realistica, che avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior ragione diminuendola.

Presupposti soggettivi

La condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e l'appello respinto.

Commisurazione della pena

Di principio, la scrivente Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta all'appellante (consid. 17 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).

Tuttavia, se al momento della sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1), l'attenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6 mesi, facendo stato il momento dell'emanazione del giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1.; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010).

Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- l'una per complessivi fr. 4'400.-.

Di riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-.

Nulla muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria.

Rinvio degli accusatori privati al foro civile e confisca

Indennità ex art. 429 CPP

12, 34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP;

26, 31, 32, 34 LCStr

3, 4, 7 ONC

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

2.2. AP 1 è condannato:

2.2.2.al pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni;

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente

La segretaria

E. 35

Come già spiegato, i medici incaricati dal Ministero pubblico hanno concluso, dopo le analisi necessarie, che la causa della morte è da ricondurre allo scoppio da compressione del capo, con spremitura pressoché totale della materia cerebrale verso l'esterno, e nella lacerazione del peduncolo del cuore (AI 7 e AI 27). Inoltre, dopo nuovo studio degli atti, il prof. _____ ha sostenuto che in termini di alta probabilità e di credibilità razionale, non è stato l'impatto del capo contro la parete del tunnel a provocare lesioni cerebrali importanti a DO 1 (AI 53). È dunque accertato che tra la morte della vittima e il suo investimento sussiste un nesso di causalità naturale e diretto. Invero, uno dei testi, _____, transitato da parte al corpo di DO 1 prima dell'imputato, ha dichiarato d'aver notato una pozza di sangue all'altezza della testa (PG 28 settembre 2010, AI 16, pag. 2). Questa affermazione potrebbe lasciare pensare che la vittima avesse subito delle lesioni al capo di una certa rilevanza già nel primo incidente. Agli atti, nondimeno, non vi sono altri indizi che confermano questa ipotesi. Le foto del rapporto della polizia scientifica non evidenziano alcuna traccia ematica di rilevanza, se non quelle in prossimità della posizione finale del cadavere (AI 29 foto 3, 6 e 7). La porzione di materia cerebrale ritrovata sull'asfalto più lontana dal corpo, si trova in prossimità di quella che poteva essere la posizione del motociclista prima dell'incidente e non è vicina a nessuna chiazza di sangue. La dichiarazione del teste non è pertanto attendibile e non costituisce un elemento sufficiente per mettere in dubbio le conclusioni dei medici. Inoltre, anche se si dovesse - per ipotesi di lavoro - considerare che, dopo aver cozzato contro la parete, il motociclista giaceva prono sull'asfalto con una pozza di sangue all'altezza della testa, la causa della morte non potrebbe venire identificata altrimenti rispetto a quanto fatto dai periti. In effetti, il fatto di aver avuto delle perdite ematiche dopo aver sbattuto contro il muro, non è assolutamente incompatibile con un decesso causato dall'investimento: lo scoppio da compressione del capo e la rottura del peduncolo del cuore sono lesioni attribuibili alle conseguenze del passaggio, ad alta velocità, di un grosso peso come quello di un'automobile (quello della Mercedes SLK è largamente superiore alla tonnellata), sopra all'uomo disteso incosciente sulla strada, mentre non sono ipotizzabili come conseguenze dell'urto contro la parete e poi con il suolo. La perdita di sensi da parte della vittima, quella sì, è per contro da ascrivere alle conseguenze della perdita di controllo della motocicletta. Essa è resa verosimile dalle dichiarazioni dei testi transitati prima dell'appellante, secondo le quali egli giaceva immobile. A questo proposito, l'argomentazione della difesa, che ha visto nell'affermazione di _____ "La mia prima impressione è stata quella che era deceduto perché non si muoveva" (PG 14 luglio 2010, AI 16, pag. 2) un forte indizio di decesso prima dell'investimento, non può essere assecondata, considerate le altre prove in atti. Il testimone ha solo confermato che DO 1, negli istanti in cui lui lo ha visto, era inerte. Il resto sono state sue sensazioni soggettive, prive di valenza probatoria.

E. 36

Pur essendo sempre delicato affrontare l'argomento quando si parla di una persona che ha purtroppo pagato con la vita, non si può negare che all'origine dell'incidente, vi sia l'errore

di DO 1, che lo ha fatto cadere al suolo in mezzo a due corsie autostradali, all'interno di un tunnel con visibilità ridotta. Questo ha comportato l'insorgere di una situazione altamente pericolosa per lui e per gli altri utenti della strada. E' innegabile che se la vittima si fosse comportata correttamente, non vi sarebbe stato nessun incidente. Ciò posto, va tuttavia ricordato come la valutazione di un'eventuale interruzione del nesso di causalità deve sempre tenere in considerazione che, nel diritto penale, non sussiste il concetto di compensazione delle colpe ("Verschuldenskompensation"), sicché essa non va valutata in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima. Questo significa che le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse da DO 1, non sono quindi, di per sé, sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario è, ancora, che il comportamento colpevole e le sue conseguenze - così come altre circostanze esterne all'autore - non siano stati, in sé, prevedibili. Di rilievo in quest'ambito è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all'autore. Nel caso specifico, non può considerarsi fatto eccezionale e straordinario che un motociclista commetta una manovra errata che ne comporti la caduta di sella e la perdita di conoscenza. Non è, dunque, del tutto imprevedibile che, circolando sull'autostrada, si possa trovare sulla propria corsia una persona distesa priva di sensi. Così come non lo sarebbe trovarne una che, a seguito di un incidente, anche in auto, vi cammini in stato di shock. Proprio per questo, è dovere di ogni utente della strada prevedere di potersi arrestare entro lo spazio visivo e, in casi eccezionali, entro la metà dello spazio visivo.

E. 37

In relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell'agente e l'evento, poi, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di condotta conforme ai doveri di prudenza l'evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è imputabile all'agente soltanto se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell'8 aprile 2011 consid. 5.3). A tal proposito, come appurato in precedenza, non si può che concludere che, se AP 1 avesse rispettato pienamente le norme della circolazione, l'incidente e il decesso del signor DO 1 avrebbero potuto essere scongiurati.

E. 38

La conclusione che ad una velocità di 79.73 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, combinata con l'accertamento che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l'accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità invece dei 100km/h che ha mantenuto, portano a risolvere che, se fossero state rispettate le norme della circolazione, l'incidente sarebbe stato evitato. Allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione la possibilità per l'imputato di tornare sulla corsia di destra e passare accanto al corpo della vittima, come hanno fatto tutti gli altri conducenti transitati in quei frangenti. Si tratta di un'opzione del tutto ragionevole e realistica, che avrebbe potuto essere attuata anche senza ridurre la velocità, quindi a maggior ragione diminuendola.

E. 39

A titolo abbondanziale, va ricordato che la velocità massima per poter scongiurare l'investimento è certamente superiore a quella indicata dal perito, poiché egli si è fondato su un tempo di reazione di 1 secondo, mentre le circostanze concrete permettono di stabilire che avrebbe dovuto essere inferiore. In effetti, per giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ma si riduce a 0,6 - 0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete, avrebbe dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell'11 aprile 2008 consid. 3.4; 6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.6.4), come ad esempio nel caso in cui un pedone aspetta per immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; DTF 91 IV 78 consid. 2) oppure quando già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 4.6). Oppure, ancora, se, come qui, dopo aver preso atto dell'avvertimento da parte di altri utenti della strada, tramite segnali luminosi o acustici, dell'esistenza di una possibile situazione di rischio, si deve prendere in seria considerazione l'insorgere improvviso di un pericolo, anche non sapendo esattamente in cosa esso consisterà. Presupposti soggettivi

E. 40

In merito agli aspetti soggettivi del reato, non emergono particolari problematiche. Il prevenuto possiede una licenza di condurre sin dal 1990, sicché conosce bene le norme della circolazione stradale ed ha un'esperienza tale da consentirgli di poter reagire correttamente (o almeno tentare di farlo) ad ogni situazione anomala. E' indiscusso che l'infrazione ascrittagli è un reato commesso per negligenza e che egli non aveva alcuna intenzione di provocare l'incidente, né tantomeno il decesso di una persona. La condanna per omicidio colposo di AP 1 deve essere pertanto confermata e l'appello respinto. Commisurazione della pena

E. 41

Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136 IV 55 consid. 5.4.; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

E. 42

La pena comminata per il reato di omicidio colposo è la detenzione sino a tre anni o la pena pecuniaria, art. 117 CP. Di principio, la scrivente Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta all'appellante (consid. 17 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP). Tuttavia, se al momento della sentenza di primo grado non erano ancora trascorsi 2/3 del periodo di prescrizione del reato (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1), l'attenuante del lungo tempo trascorso, art. 48 lett. e CP trova in questa sede spazio, poiché sono ormai passati pressoché 6 anni e 6 mesi, facendo stato il momento dell'emanazione del giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1.; STF

6B_10/2010 del 10 maggio 2010).

E. 43

Preso atto che la sentenza motivata è stata intimata 8 mesi dopo la comunicazione del dispositivo, vi è da chiedersi se non si debba pure considerare una violazione del principio di celerità. Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l'accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell'interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente. La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni tra l'atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell'accusa e l'emanazione dell'atto d'accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, DTF 124 I 139 e DTF 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, laddove sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006). Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3). La questione deve essere affrontata d'ufficio, anche se non viene sollevata dalle parti, come nella presente fattispecie. Nella fattispecie un periodo di 8 mesi per l'intimazione della sentenza motivata è certamente lungo e non giustificato dalle circostanze del caso specifico. La violazione del principio di celerità sussiste quindi, anche se lieve. Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta di un terzo, cioè portata a 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- l'una per complessivi fr. 4'400.-. Di riflesso anche la multa deve essere ridimensionata a fr. 800.-. Nulla muta per contro in merito alla sospensione condizionale della pena pecuniaria. Rinvio degli accusatori privati al foro civile e confisca

E. 44

Tecnicamente, l'imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado (doc. CARP III). Tuttavia né il rinvio degli accusatori privati, né la confisca e la distruzione degli effetti

personali della vittima sono stati contestati. Essi, risultando oltretutto corretti, vengono quindi ratificati anche in questa sede. Indennità ex art. 429 CPP

E. 45

Vista la conferma delle condanne, le richieste di riconoscimento di indennità per ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP, sono da respingere. Sulle spese

E. 46

Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati al condannato. In effetti, la riduzione della pena, unico aspetto a suo favore, è avvenuta per motivi nemmeno sollevati dal ricorrente e, tra l'altro, non è neppure stata postulata in via sussidiaria, puntando egli solo al proscioglimento. L'attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata, data la conferma della condanna. Per questi motivi, visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP; 12, 34, 42, 47, 48 lett. e, 117 CP; 26, 31, 32, 34 LCStr 3, 4, 7 ONC

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. 1. Di conseguenza: 2.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di omicidio colposo per avere, il 12 luglio 2010, sull'autostrada A2, all'interno della galleria del San Salvatore in territorio di Grancia, in direzione Sud-Nord, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte del ciclomotorista DO 1 mentre, alla guida dell'autovettura Mercedes SLK 200 targata _____, procedeva sulla corsia di sorpasso, e meglio per non avere prestato la dovuta attenzione alle circostanze e, in particolare, per non avere adeguato la velocità alle condizioni della strada e del traffico (curva piegante a destra con presenza di veicoli che ostruivano la visibilità) e, pur vedendo la vettura davanti a lui azionare i lampeggianti, non accorgendosi quindi per tempo della presenza di DO 1 che era precedentemente caduto a terra e si trovava sdraiato sulla carreggiata percorsa da AP 1, schiacciandolo così con la sua autovettura e provocandone la morte immediata a seguito delle gravi lesioni (in particolare lo scoppio da compressione del capo con perdita di pressoché tutta la materia cerebrale e lacerazione del peduncolo del cuore), come accertato e documentato nel referto autoptico 1. settembre 2010. 2.2. AP 1 è condannato: 2.2.1. alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, per un totale di fr. 4'400.- (quattromilaquattrocento); 2.2.2. al pagamento della multa di fr. 800.- (ottocento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni; 2.2.3. l'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2.2.4. al pagamento della tassa di giustizia e dei disborse di prima sede secondo quanto stabilito nella sentenza impugnata. 3. Non si assegnano indennità ex art. 429 CPP. 4. Gli accusatori privati PC 1 e _____ sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese di tale natura. 5. Sono ordinate la confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977). 6. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'500.- - altri disborse fr. 200.- fr. 1'700.- sono posti a carico dell'appellante. 7. Intimazione a: 8.

Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali,

contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricasazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.